

BGer 1C_88/2016 vom 4. März 2016

Bundesgericht, 2016-03-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_88_2016

FR: TF 1C_88/2016 du 4 mars 2016

IT: TF 1C_88/2016 del 4 marzo 2016

Erwägungen

E. 1.1

Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2).

E. 1.2

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all' art. 42 cpv. 2 LTF , spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1 e rinvii).

E. 2.1

La ricorrente adduce che in concreto sarebbero stati violati elementari principi procedurali e che il procedimento all'estero presenterebbe gravi lacune. Riguardo al reato di riciclaggio, rileva che la Corte di Appello di Brescia avrebbe dichiarato l'incompetenza della Procura di Brescia in favore del Tribunale di Bergamo, decisione che sarebbe stata confermata il 20 giugno 2014 dalla Corte di Cassazione italiana, motivo per cui l'autorità rogante sarebbe, attualmente, incompetente.

E. 2.2

Con questa critica la ricorrente non dimostra affatto che il TPF si sarebbe scostato dalla giurisprudenza costante ritenendo che occorre dar seguito alla domanda di assistenza poiché non è stata ritirata. Contravvenendo poi al suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), la ricorrente, insistendo unicamente sul reato di riciclaggio, non si confronta con la motivazione posta a fondamento del giudizio impugnato, secondo cui in concreto la condizione della doppia punibilità è adempiuta non solo riguardo a detto reato ma pure per quelli, fatta la dovuta trasposizione nel diritto svizzero, di amministrazione infedele, di

bancarotta fraudolenta e di appropriazione indebita, nonché per eventuali infrazioni in materia di fiscalità indiretta. L'incompetenza, se del caso parziale, riguardo a un determinato reato della Procura di Brescia, ma non comunque dello Stato estero, a perseguire le citate infrazioni, non dimostra che il procedimento all'estero presenti gravi lacune.

Il fatto che la ricorrente non sarebbe parte al procedimento italiano, secondo l'invalsa giurisprudenza, è ininfluenza, ritenuto che, come illustrato dal TPF, due classificatori sequestrati concernono A._____ AG, della quale l'indagato G._____ è amministratore unico, società oggetto della rogatoria in esame e di ulteriori decisioni dello stesso TPF in tale ambito (1C_86 e 1C_89/2016 decise in data odierna). Il terzo classificatore riguarda I._____ S.r.l, della quale A._____ AG possiede il 99 % del pacchetto azionario, società oggetto di diverse operazioni effettuate da G._____, direttore della società ricorrente, con l'inquisita C.C._____. La ricorrente non dimostra che al riguardo il TPF si sarebbe discostato dalla giurisprudenza relativa al principio dell'utilità potenziale e dalla costante prassi, motivo per cui non si è in presenza di un caso qualificabile come particolarmente importante. Va inoltre osservato che il procedimento estero concerne numerosi altri indagati possibilmente in relazione con le citate società.

E. 2.3

Nella misura in cui la ricorrente contesta l'esistenza di un nesso causale sufficiente tra il reato e il sequestro di valori patrimoniali, la critica è priva di fondamento. In effetti, contrariamente alle cause 1C_86 e 1C_89/2016, nel caso in esame alla ricorrente non sono stati sequestrati conti bancari, essendo stata ordinata soltanto la trasmissione di documentazione cartacea.

E. 2.4

Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.